Determinazione del Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale

N. 6 - 45678/2012

OGGETTO: Contributo Provincia di Torino/Comune di Collegno. Affidamento incarico per redazione di parere al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo.

(U/I Euro 3.146,00)

Premesso che:

- nel corso del 2006 la Città di Collegno e la Provincia di Torino convenivano di dare corso al progetto di collegamento tra Corso Marche e la Strada Statale SS. 24 di Collegno con un nuovo ponte sulla Dora Riparia;
- la Provincia di Torino all'esito della convenzione sottoscritta il 24.12.2007 con la Città indicata si è impegnata a contribuire alla realizzazione dell'opera con un contributo di 6.250.000,00 euro pari al 50% del costo stimato dell'opera;
- nell'atto convenzionale le parti convenivano che il contributo sarebbe stato versato sulla base degli stati d'avanzamento ed all'esito di apposita rendicontazione;
- alla stregua di quanto convenuto la Provincia è già riuscita a corrispondere 3.112.969,19 milioni di euro sui 6.250.000,00 promessi;
- sempre in attuazione della convenzione indicata, il Comune rivendica il pagamento di una ulteriore quota del contributo correlata all'entità dello stato di avanzamento;
- all'esito del confronto tra le due Amministrazioni sulle modalità convenzionalmente previste per la liquidazione dell'ulteriore quota del finanziamento garantito, in data 23 ottobre del 2012 la Città di Collegno intimava alla Provincia di Torino il pagamento della somma di Euro 2.245,602,28 nei dieci giorni successivi alla ricezione dell'atto sotto minaccia degli atti esecutivi;
- al riguardo la Provincia di Torino è dell'avviso che, allo stato, i crediti vantati non siano esigibili sulla base di un criterio di interpretazione degli obblighi convenzionali fin qui pacifico ed avvalorato dalla prassi;
- alla stregua la quota a carico della Provincia diventa rivendicabile solo quando rendicontabile e non in via di anticipazione;
- tale criterio è stato di pacifica condivisione in occasione dei due precedenti pagamenti e non si ravvisano motivi per innovare rispetto ad una prassi fin qui pacifica;
- anche a tutto concedere la Provincia dell'avviso che la materia esuli dal campo di applicazione della procedura monitoria;
- al riguardo, infatti, l'impegno a concorrere finanziariamente nella realizzazione di un'opera non può essere trattato alla stregua degli obblighi di pagamento per la prestazione di beni o servizi o per l'esecuzione di opere pubbliche specie quando le parti neanche per relazione si sono fatte carico di regolare i tempi di pagamento;
- la pretesa di imputare alla Provincia gli effetti del mancato conseguimento dei vincoli di

finanza pubblica correlati con il patto di stabilità non merita di essere approfondita ulteriormente;

- la diffusione della diffida fino alla presidenza del consiglio dei Ministri ed alla Ragioneria Generale dello Stato richiede, però, risposte adeguate alla misura della possibile offesa;
- in tale ottica oltre a replicare alla diffida occorre considerare la necessità di avviare ogni possibile azione a tutela dell'ente e della sua onorabilità;
- sempre in tale ottica occorre considerare la possibilità anche di resistere giudizialmente alle azioni esecutive qualora intraprese;
- per la tutela stragiudiziale e giudiziale occorre avvalersi di una professionalità esterna stante il carico di lavoro che pesa sull'Avvocatura;

Ritenuto, al riguardo, di non poter attivare nessuna procedura competitiva e di avvalersi di un professionista con cui la Provincia intrattiene ordinari rapporti di collaborazione;

Dato atto che è stato interpellato il prof. avv. Carlo Emanuele Gallo, il quale ha comunicato di non essere in condizioni di incompatibilità;

Considerato che la professionalità di cui è accreditato il legale in parola, del resto comprovata dagli esiti di precedenti rapporti, consente di perfezionare il conferimento dell'incarico per la redazione di un parere in materia;

Atteso che per la prestazione in oggetto è stato previsto un compenso massimo lordo pari ad Euro 3.146,00 (determinato sulla base di un totale imponibile di euro 2.500,00 oltre euro 100,00 per contributo previdenziale C.P.A. 4% oltre euro 546,00 per rivalsa I.V.A. 21%), come da preventivo agli atti;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 110, comma 6, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

- l'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali l'adeguamento a tali principi;

- l'art. 3, comma 55, Legge Finanziaria 2008, come modificato dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi del quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'Art. 42, comma 2, del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali succitato;

Richiamato l'art. 62, comma 2 del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, la Provincia può provvedere in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate, e delimitate, stabilendo preventivamente la durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Richiamato altresì il Regolamento per l'accesso agli impieghi come modificato dalla D.G.P. n. 185-19941/2008 del 4 marzo 2008, dalla D.G.P. n. 478 - 30409/2008 del 20 maggio 2008 e da ultimo dalla D.G.P. 865-23867782009 del 5 giugno 2009 ed in particolare:

- l'art. 2 ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale;

- l'art. 55 comma 2 secondo cui si può prescindere dalla programmazione della Giunta in ipotesi di incarichi il cui importo non sia superiore ad Euro 2.500,00 ovvero in ipotesi di particolare urgenza, congruamente motivata nel provvedimento di affidamento;

- l'art. 60 lett. b) e d) secondo cui in casi di particolare urgenza il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 37 dello Statuto Provinciale;

Visto l'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.;

Visti gli artt. 4l e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1) di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo, con studio in Torino Via Palmieri n. 40 (C.B. 107211/3), l'incarico in oggetto, attraverso il rilascio di un parere, alle condizioni di cui allo schema di contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva;

2) di dare atto che il Segretario Generale provvederà a stipulare il contratto relativo all'affidamento, apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula;

3) di dare atto che la spesa complessiva massima di euro 3.146,00 viene applicata all'intervento 1010303 del bilancio di previsione 2012 e sul cap. 14888 del PEG 2012;

4) di demandare a successivo provvedimento del Segretario Generale la liquidazione degli importi dovuti.

Torino, 06.12.2012

F.to Il Segretario Generale
con funzioni di Direttore Generale
(dott. Benedetto BUSCAINO)

PROVINCIA DI TORINO
CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO
TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Segretario Generale dott. Benedetto BUSCAINO, nato a Trapani (TP) il 25.03.1947 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino Via Maria Vittoria, 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art 37 dello Statuto Provinciale

E

prof. avv. Carlo Emanuele GALLO, C.F. GLLCLM51R12L219K, nato a Torino il 12.10.1951, domiciliato in Torino Via Palmieri n. 40;

PREMESSO CHE

- nel corso del 2006 la Città di Collegno e la Provincia di Torino convenivano di dare corso al progetto di collegamento tra Corso Marche e la Strada Statale SS. 24 di Collegno con un nuovo ponte sulla Dora Riparia;
- la Provincia di Torino all'esito della convenzione sottoscritta il 24.12.2007 con la Città indicata si è impegnata a contribuire alla realizzazione dell'opera con un contributo di 6.250.000,00 euro pari al 50% del costo stimato dell'opera;
- nell'atto convenzionale le parti convenivano che il contributo sarebbe stato versato sulla base degli stati d'avanzamento ed all'esito di apposita rendicontazione;
- alla stregua di quanto convenuto la Provincia è già riuscita a corrispondere 3.112.969,19 milioni di euro sui 6.250.000,00 promessi;
- sempre in attuazione della convenzione indicata, il Comune rivendica il pagamento di una ulteriore quota del contributo correlata all'entità dello stato di avanzamento;
- all'esito del confronto tra le due Amministrazioni sulle modalità convenzionalmente previste per la liquidazione dell'ulteriore quota del finanziamento garantito, in data 23 ottobre del 2012 la Città di Collegno intimava alla Provincia di Torino il pagamento della somma di Euro 2.245.602,28 nei dieci giorni successivi alla ricezione dell'atto sotto minaccia degli atti esecutivi;
- al riguardo la Provincia di Torino è dell'avviso che, allo stato, i crediti vantati non siano esigibili sulla base di un criterio di interpretazione degli obblighi convenzionali fin qui pacifico ed avvalorato dalla prassi;
- alla stregua la quota a carico della Provincia diventa rivendicabile solo quando rendicontabile e non in via di anticipazione;
- tale criterio è stato di pacifica condivisione in occasione dei due precedenti pagamenti e non si ravvisano motivi per innovare rispetto ad una prassi fin qui pacifica;
- anche a tutto concedere la Provincia dell'avviso che la materia esuli dal campo di applicazione della procedura monitoria;
- al riguardo, infatti, l'impegno a concorrere finanziariamente nella realizzazione di un'opera non può essere trattato alla stregua degli obblighi di pagamento per la prestazione di beni o servizi o per l'esecuzione di opere pubbliche specie quando le parti neanche per relazione si sono fatte carico di regolare i tempi di pagamento;
- la pretesa di imputare alla Provincia gli effetti del mancato conseguimento dei vincoli di finanza pubblica correlati con il patto di stabilità non merita di essere approfondita

ulteriormente;

- la diffusione della diffida fino alla presidenza del consiglio dei Ministri ed alla Ragioneria Generale dello Stato richiede, però, risposte adeguate alla misura della possibile offesa;
- in tale ottica oltre a replicare alla diffida occorre considerare la necessità di avviare ogni possibile azione a tutela dell'ente e della sua onorabilità;
- sempre in tale ottica occorre considerare la possibilità anche di resistere giudizialmente alle azioni esecutive qualora intraprese;
- per la tutela stragiudiziale e giudiziale occorre avvalersi di una professionalità esterna stante il carico di lavoro che pesa sull'Avvocatura;

Ritenuto, al riguardo, di non poter attivare nessuna procedura competitiva e di avvalersi di un professionista con cui la Provincia intrattiene ordinari rapporti di collaborazione;
Dato atto che è stato interpellato il prof. avv. Carlo Emanuele Gallo, il quale ha comunicato di non essere in condizioni di incompatibilità;
Considerato che la professionalità di cui è accreditato il legale in parola, del resto comprovata dagli esiti di precedenti rapporti, consente di perfezionare il conferimento dell'incarico per la redazione di un parere in materia;
Considerato che l'incaricando è in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
Con determinazione del Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale n. 6 - 45678 del 06.12.2012 è stato conferito al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo l'incarico sopra descritto.
Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO, DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo, con studio in Torino via Palmieri n. 40, che accetta, l'incarico per la redazione di un parere legale nella materia indicata in premessa.

Art. 2 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Segretario Generale la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso Segretario avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali agli incaricati di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 3 - Corrispettivo

3.146,00 (determinato sulla base di un totale imponibile di euro 2.500,00 oltre euro 100,00 per contributo previdenziale C.P.A. 4% oltre euro 546,00 per rivalsa I.V.A. 21%), come da preventivo agli atti.
Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'Amministrazione. La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a compimento dell'incarico nei tempi previsti.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvi gli adempimenti di legge, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Codice Civile.
L'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17/12/2010 n. 217.

Art. 4 - Obblighi di riservatezza

L'incaricato si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 5 - Incompatibilità

Il professionista accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando di non avere rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 6 - Revoca dell'incarico e recesso dal contratto

L'Amministrazione Provinciale ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
Fatta salva l'eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. cod.civ.
A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

Art. 7 – Foro competente

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Torino.

Art. 8 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.
Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprrle 1986, n. 131.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto veffanno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 10 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali

Art. 11 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'ncaricato elegge domicilio in Torino Via Palmieri n. 40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale ……..

L'incaricato ……...

L'incaricato dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai

sensi e per gli effetti dell'ar1. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 6 e 7 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'incaricato ……..

Torino, lì ……